



Provincia dell'Aquila

ORIGINALE
SOGGETTO A
SCANNERIZZAZIONE

VIABILITA'

Nr. Progr. 56441

Determinazione dirigenziale n° 118 del 3 LUG. 2018 avente per oggetto:

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA DI CONSIP SPA, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Ufficio di provenienza della determinazione:

VIABILITA'

Dirigente del Settore:

BONANNI FRANCESCO

d'ordine
Bonanni

Responsabile del procedimento amm.vo:

FAGNANI ALESSIA

Fagnani

Estensore materiale dell'atto:

TATANO PIERO

Piero Tatano

Il presente atto è composto da n. 24... fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



* 5 6 4 4 1 *

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA

- 5 LUG. 2018

SETTORE RACIONERIA GENERALE
E BILANCIO





Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	118	del	31 LUG 2018	avente per oggetto:
Nr. Progr. 56441				
OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA DI CONSIP SPA, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA				

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che sulle strade del territorio provinciale risultano diffusamente presenti fessurazioni, buche e avvallamenti, imputabili sia alla normale usura del manto stradale che alle precipitazioni, spesso molto intense;
- che in numerosi tratti stradali di competenza dell'Amministrazione lo stato attuale della pavimentazione potrebbe finanche arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale;
- che risulta pertanto imprescindibile intervenire con la massima urgenza alle dovute riparazioni, mediante l'impiego di conglomerato bituminoso a freddo, da stendersi ad opera del personale dell'Ente assegnato alla gestione della viabilità provinciale;
- che l'utilizzo del conglomerato a freddo è particolarmente indicato negli interventi puntuali di ripristino del piano viabile, laddove non è possibile ricorrere al normale asfalto a caldo, anche per questioni logistiche, di praticità e di convenienza economica;
- che le scorte di asfalto a freddo in sacchetti presso le autorimesse provinciali sono in esaurimento e che risulta pertanto necessario provvedere ad un ulteriore approvvigionamento;
- che per effettuare i necessari ripristini del manto stradale, attesa altresì l'insufficienza di risorse economiche per provvedere al completo rifacimento di tutti i tratti viabili danneggiati, occorre inderogabilmente procedere all'acquisto di conglomerato bituminoso a freddo, allo scopo di garantire che la circolazione degli utenti delle strade provinciali avvenga in condizioni di sicurezza e di evitare, nondimeno, eventuali rivalse verso l'Ente;

EVIDENZIATO che al fine di effettuare uno stoccaggio rapido e funzionale del materiale, all'occorrenza all'aperto, presso gli autoparchi dell'Ente siti a L'Aquila, Sulmona e Avezzano, nonché allo scopo di assicurare che siano agevoli le successive fasi di trasporto e di carico/scarico dell'asfalto a freddo dai su citati autoparchi alle autorimesse dislocate sull'intero territorio provinciale e da esse fino alla viabilità oggetto di intervento, risulta necessario che il conglomerato a freddo sia acquistato in sacchetti da 25 kg ciascuno;

PRESO ATTO:

- che l'Art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le Stazioni Appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che l'Art. 36, c. 2 lett. b) del su indicato Decreto consente alle Stazioni Appaltanti di procedere all'affidamento di servizi e forniture, "...di importo pari o superiore a 40.000 euro e



Provincia dell'Aquila

inferiore...alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti...per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti” ;

- della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria da parte della Pubblica Amministrazione, che prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.P.A.;
- che tale disposizione risulta altresì richiamata nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Art. 36 c. 6;
- che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePA il sistema prevede la consultazione di un Catalogo on-line di prodotti e di servizi offerti dai Fornitori abilitati per i vari bandi e iniziative presenti, e la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la modalità della Richiesta di Offerta (RdO);
- che l'Art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” rispettivamente per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e per servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 35 del Decreto, caratterizzati da elevata ripetitività;

EVIDENZIATO che sulla base delle definizioni su riportate si ritiene di affidare l'appalto in questione utilizzando il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” sul prezzo unitario (a sacchetto da kg 25) della fornitura in parola, in quanto la stessa, di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, possiede caratteristiche standardizzate, già definite dal produttore (anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatesi nel mercato di riferimento) e non modificabili su richiesta dell'Ente;

RILEVATO:

- che la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchetti da 25 kg deve essere effettuata attraverso il portale del MePA della Piattaforma CONSIP SPA, in cui risulta attiva l'iniziativa “*Beni*”, all'interno della quale figura, nella categoria merceologica “*Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*”, il prodotto “conglomerato bituminoso - asfalto a freddo”;
- che si è proceduto all'esame di tutta la documentazione tecnica e amministrativa pubblicata sul MePA in relazione al bando di cui trattasi;
- che per l'affidamento della fornitura in parola verrà predisposta una Richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito della suddetta iniziativa, da pubblicare sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- che, al fine di regolamentare la fornitura di che trattasi, lo scrivente Settore ha provveduto a redigere la documentazione relativa all'affidamento, composta da:
 - **Schema di Contratto di Appalto;**
 - **Disciplinare di Gara e Capitolato d'Oneri;**
 - **Assunzione obblighi di tracciabilità per il Fornitore, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;**
 - **Dichiarazione di cui al vigente Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;**
 - **Patto di Integrità;**
 - **Presa visione ed accettazione della documentazione allegata alla RdO;**



Provincia dell'Aquila

- che la scrivente Amministrazione non si è dotata di un regolamento per lo svolgimento dell'indagine di mercato prevista dalla procedura di cui all'Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che, nel rispetto della procedura di cui all'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti di cui all'Art. 30 del Decreto, con particolare riguardo alla finalità di assicurare il massimo confronto competitivo tra gli Operatori Economici, saranno invitate a presentare offerta per la fornitura in parola tutte le Ditte abilitate presso la piattaforma CONSIP SPA per l'iniziativa "Beni", la classe merceologica "Ferramenta", e il prodotto di interesse "conglomerato bituminoso a freddo/asfalto a freddo in sacchi da 25 kg", che hanno indicato come area di consegna la provincia dell'Aquila;
- che pertanto l'affidamento avverrà tramite la consultazione di un elenco di Fornitori e attraverso una procedura comunque aperta al mercato, senza che si operi alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori Economici tra i quali effettuare la selezione, in accordo con quanto disposto nelle Linea Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ;

CONSIDERATE le somme messe a disposizione dall'Amministrazione, a mezzo dell'approvazione del Decreto Presidenziale n. 37 del 29/05/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, inerenti la voce di spesa "acquisto di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale", che identifica l'acquisizione della fornitura di conglomerato bituminoso;

DATO ATTO:

- che dalla precedente procedura di acquisizione della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 66 del 28/03/2018, risultano economie quantificate in € 3.507,44;
- che risulta opportuno impegnare, per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo, tutte le risorse ad oggi disponibili per l'annualità 2018, al fine di garantire la massima possibilità di risanamento, tramite la stesura del materiale in parola, della viabilità di competenza,
- che il CIG assegnato per la presente procedura di affidamento è il seguente: **7552037A13**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il Decreto del Presidente di approvazione del PEG, n. 37 del 29/05/2018;
- Il Regolamento per l'acquisizione in economia di Forniture, Servizi e Lavori;
- La Disposizione Dirigenziale di micro organizzazione prot. n. 303/int del 28.04.2016;
- La Disposizione Dirigenziale di servizio n. 376 del 10/08/2017;
- La Determinazione Dirigenziale n. 66 del 28/03/2018;



Provincia dell'Aquila

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- **Di acquisire** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "...mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti...di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,.....", la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo atossico in sacchi da kg. 25;
- **Che** alla predetta acquisizione si provveda tramite Richiesta di Offerta (RdO) ai Fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP SPA, ai sensi della vigente normativa in materia acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria da parte delle Pubbliche Amministrazioni e secondo le disposizioni dell'Art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Che** si proceda nell'ambito dell'iniziativa presente sul MePA di CONSIP SPA denominata "Beni", e della categoria "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta", la cui documentazione tecnica e amministrativa qui si intende integralmente richiamata;
- **Di dare atto** che l'iniziativa "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" del bando "Beni" del MePA, essendo l'acquisto indicato come "verde", tiene conto dei criteri di sostenibilità ambientale di cui all'Art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto i prodotti che presentano Criteri Ambientali Minimi (CAM) rispettano almeno le specifiche tecniche minime e le clausole contrattuali previste e i prodotti che non presentano CAM sono in possesso di una delle etichette ambientali ISO di Tipo I (Norma ISO 14024 o equivalenti, es. Ecolabel, Nordic Swan, Blauer Engel);
- **Di rilevare** che nel rispetto della procedura di cui all'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti di cui all'Art. 30 del Decreto, con particolare riguardo alla finalità di assicurare il massimo confronto competitivo tra gli Operatori Economici, saranno invitate a presentare offerta per la fornitura in parola tutte le Ditte abilitate presso la piattaforma CONSIP SPA per l'iniziativa "Beni", la classe merceologica "Ferramenta", e il prodotto di interesse "conglomerato bituminoso a freddo/asfalto a freddo in sacchi da 25 kg", che hanno indicato come area di consegna la provincia dell'Aquila;
- **Di dare atto** che l'affidamento avverrà pertanto tramite la consultazione di un elenco di Fornitori e attraverso una procedura comunque aperta al mercato, senza che si operi alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori Economici tra i quali effettuare la selezione, in accordo con quanto disposto nella Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- **Che** si prevede di affidare l'appalto in questione utilizzando il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" mediante ribasso sul prezzo unitario (per sacchetto da 25 kg) posto a base di gara, in quanto la fornitura, di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possiede caratteristiche standardizzate, già definite dal produttore (anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento) e non modificabili su richiesta dell'Ente;



Provincia dell'Aquila

- **Di approvare** gli atti relativi all'affidamento, che saranno allegati alla RdO formandone parte integrante e sostanziale, nello specifico:
 - **Schema di Contratto di Appalto;**
 - **Disciplinare di Gara e Capitolato d'Oneri;**
 - **Assunzione obblighi di tracciabilità per il Fornitore, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;**
 - **Dichiarazione di cui al vigente Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;**
 - **Patto di Integrità;**
 - **Presa visione ed accettazione della documentazione allegata all'RdO;**
- **Di rilevare** che la documentazione predisposta per l'affidamento tiene conto del rispetto dei principi in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse richiamati all'Art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- **Di prendere atto** che gli operatori abilitati al MePA per partecipare alle RdO formulate dalle Pubbliche Amministrazioni devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità professionale e economico-finanziaria, ove richiesti dal bando, e che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di abilitazione e devono essere rinnovate almeno ogni 6 mesi, pena l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle Richieste di Offerta;
- **Che** a seguito dell'espletamento della RdO verranno effettuate le verifiche di cui all'Art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Che** la somma prevista per l'acquisizione della fornitura richiesta ammonta complessivamente a € **103.677,44 (Centotremilaseicentosestantasette/44) compresa IVA (22%), ribasso d'asta e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00;**
- **Che** il contributo dell'Amministrazione nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è quantificato in € **30,00;**
- **Di dare atto** che questa Amministrazione provvederà alla sottoscrizione telematica, mediante firma digitale, del "*Documento di Stipula*" generato dal sistema MePA a norma dell'Art. 53 comma 1 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- **Che** in riferimento alla presente procedura si provvederà ad ottemperare gli obblighi in materia di trasparenza previsti all'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Che** si provvederà a far sottoscrivere all'Operatore Economico lo schema per l'assunzione degli obblighi ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., da allegare in fase di liquidazione all'ordinativo di pagamento, nonché la Dichiarazione di cui al vigente Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- **Che** il contratto sarà sottoscritto solo dopo l'avvenuta emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Enti preposti;
- **Che** il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è individuato nell'Ing. Alessia Fagnani, giusta Disposizione di Micro Organizzazione dirigenziale n. 303/int del 28/04/2016;
- **Di dare atto** il Codice identificativo gara (CIG) è: **7552037A13;**
- **Di far fronte** alla spesa complessiva di € **103.707,44 (Centotremilasettecentosette/44)** per l'affidamento della fornitura in parola, con i fondi disponibili, con la seguente ripartizione:
 - per € **100.200,00 (Euro Centomiladuecento/00), a valere sul Cap. 4609 Esercizio 2018;**
 - per i restanti € **3.507,44 (Euro tremilacinquecentosette/44), sul Cap. 4609 Esercizio 2018, imp. 423, giusta Determinazione Dirigenziale n. 66 del 28/03/2018;**



Provincia dell'Aquila

- Di stabilire che al pagamento delle somme in favore dell'aggiudicatario si provvederà a servizio effettuato, previa presentazione di fattura, debitamente controllata e liquidata dall'Ufficio Tecnico, dietro emissione di attestazione di regolare esecuzione;
- Di trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

d'ordine per
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. BONANNI FRANCESCO

REP. N.

CONTRATTO D'APPALTO
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
ATOSSICO IN SACCHI DA KG. 25

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in L'Aquila, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale in Via _____, dinanzi a me, Dott., Segretario Generale dell'Amministrazione, autorizzato a rogare, nell'interesse della Provincia, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

a)

nato a il il quale, in forza dell'art. 71 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e giusta dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di L'Aquila, codice fiscale 80002370668, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore, domiciliato nella sede dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Provincia".

b) - nato a il, residente in via....., in qualità di dell'impresa con sede in, via codice fiscale partita IVA..... iscritta al N..... del Registro delle imprese della

C.C.I.A.A. di....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Fornitore"; componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso e mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale:

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____, esecutiva, è stato stabilito di procedere alla fornitura di conglomerato bituminoso a freddo atossico in sacchi da kg. 25 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo di € _____ oltre ad € _____ per IVA al 22% presso la ditta
- Che gli articoli del presente contratto di appalto sono da considerarsi Condizioni Particolari predisposte ed inviate dal Punto Ordinante al Fornitore, nonché parte integrante e sostanziale delle condizioni Generali applicabili al contratto di cui all' Richiesta di Offerta (R.D.O.) n.: _____, effettuata tramite procedura telematica messa a disposizione dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP SPA);
- Che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata

in data..... al numero della Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.. (ovvero) alla comunicazione in via telematica pervenuta in data, numero..... e archiviata al protocollo informatico della Provincia alla posizione numero trasmessa dalla Prefettura di L'Aquila, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 252 del 1998 (ovvero) alla comunicazione rilasciata in data..... al numero dalla Prefettura di L'Aquila, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 252 del 1998.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO.

La Provincia concede al fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la **"FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ATOSSICO IN SACCHI DA KG. 25"**.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare la fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e del Capitolato d'Oneri, visionato ed accettato integralmente.

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Oneri, visionato ed accettato integralmente, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3) AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro €
..... (diconsi euro

...../00) al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata.

ART. 4) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile .

ART.5) PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. I pagamenti verranno eseguiti a presentazione di fattura da emettersi, per ogni singola lettera di ordinazione, dopo aver effettuato la relativa fornitura sulla base delle indicazioni del Capitolato d'Oneri.
2. In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, i pagamenti stessi verranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità della fornitura e dell'accertamento sulla regolarità della fornitura stessa.

ART. 6) TEMPO UTILE PER COMPIERE LE SINGOLE FORNITURE PENALITÀ PER RITARDO

La fornitura dovrà essere assicurata entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di ordinazione, nella stessa sono compresi gli oneri di trasporto e di scarico a terra presso i magazzini dell'Amministrazione dell'Aquila.

Le lettere di ordinazione di volta in volta verranno inviate a mezzo PEC, raccomandata A.R. e/o fax.

Per ogni giorno di ritardo nella fornitura, rispetto al termine fissato, verrà applicata una penale pari 0,5% per giorno, calcolata sul valore della fornitura della lettera di ordinazione, che verrà detratta dall'importo delle fatture a cui si riferisce la fornitura, o in caso di mancata fornitura, sulla cauzione definitiva. L'importo massimo della penale non potrà superare il 10% dell'importo del contratto.

Inoltre l'Amministrazione, qualora vi siano i presupposti, potrà richiedere

alla Ditta il risarcimento del danno subito a causa del ritardo sui tempi di consegna delle forniture medesime, ricorrendo sino alla risoluzione del contratto.

Per il computo delle penali si farà riferimento ai documenti di consegna.

ART. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Provincia, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della fornitura e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia.

ART. 8) GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il fornitore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di.....o presso le aziende di credito autorizzato o mediante "polizza assicurativa" ovvero

“fidejusione bancaria” numero in data.....
rilasciata dalla società/dall’istituto agenzia/filiale di
..... per l’importo di Euro pari al
_____ dell’importo del presente contratto.

2. La Provincia:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del fornitore;
 - b) può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore .
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente centottanta giorni dopo l’attestazione di regolare esecuzione.

ART. 9) SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10) CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dal fornitore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. La Provincia riconosce la cessione da parte del fornitore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, la Provincia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
6. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del presente atto il fornitore deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 11) CONTROVERSIE.

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si elegge come competente il Foro dell'Aquila.

ART. 12) MODALITA' DI PAGAMENTO. – I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati su conto corrente bancario n.(coordinate bancarie: ABI; CAB; CIN) presso, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. – 1. Il Fornitore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3,

comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e successive modifiche

2. Il presente contratto si intende espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

ART. 14) SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del fornitore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. 3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Provincia.

Il fornitore elegge il proprio domicilio presso la residenza comunale di L'Aquila.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ha dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono. Consta di Fogli.

II FORNITORE

PER LA PROVINCIA



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Viabilità

**FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ATOSSICO IN
SACCHI DA KG. 25**

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI

NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo atossico in sacchi da 25 kg, fornito a piè d'opera, per la realizzazione degli interventi di ripristino del manto stradale della rete viabile provinciale.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura a base di gara ammonta a Euro **103.677,44 (Centotremilaseicentoseptantasette/44) compresa IVA (22%), ribasso d'asta e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.**

Le prestazioni fornite e la liquidazione delle relative fatture saranno effettuate fino alla concorrenza di tale somma, fatte salve eventuali proroghe e/o estensioni contrattuali di cui all'art. 106, commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il contratto di fornitura e prestazioni senza che l'Appaltatore possa vantare risarcimento o danni di ogni tipo.

ART. 3 AFFIDAMENTO E CRITERI

L'appalto viene condotto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'affidamento del servizio avverrà utilizzando il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", mediante ribasso sul prezzo unitario (per sacchetto di materiale da 25 kg) della fornitura medesima, in quanto la stessa, di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, possiede caratteristiche standardizzate, già definite dal produttore (anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento) e non modificabili su richiesta dell'Ente.

La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora il numero delle offerte ammesse sia non inferiore a dieci, si prevede l'esclusione automatica delle offerte che presenteranno percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del su citato Art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta conveniente e idonea.

Qualora, inoltre, nessuna offerta risulti conveniente o idonea, l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dall'Art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La procedura di appalto viene condotta tramite Richiesta di Offerta (RdO) ai Fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP SPA, ai sensi della vigente normativa in materia acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria da parte delle Pubbliche Amministrazioni e secondo le disposizioni dell'Art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si procede nell'ambito dell'iniziativa presente sul MePA di CONSIP SPA denominata "*Beni*", della categoria "*Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*" e prodotto di interesse "*conglomerato bituminoso a freddo/asfalto a freddo in sacchi da 25 kg*".

Nel rispetto della procedura di cui all'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti di cui all'Art. 30 del Decreto, con particolare riguardo alla finalità di assicurare il massimo confronto competitivo tra gli Operatori Economici, sono invitate a presentare offerta per la fornitura in parola tutte le Ditte abilitate presso la piattaforma CONSIP SPA per l'iniziativa "*Beni*", la classe merceologica "*Ferramenta*", e il prodotto di interesse "*conglomerato bituminoso a freddo/asfalto a freddo in sacchi da 25 kg*", che hanno indicato come area di consegna la provincia dell'Aquila.

I requisiti di partecipazione che i suddetti Operatori Economici devono possedere ai fini della partecipazione alla presente procedura coincidono con quelli indicati nel documento "*Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.*" relativo all'iniziativa "*Beni*".

A seguito dell'espletamento della RdO e ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno effettuate le verifiche di cui all'Art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 4 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo l'apposita procedura guidata messa a disposizione dalla CONSIP SPA sul portale www.acquistinretepa.it, la quale consente di predisporre, nell'ambito della specifica RdO predisposta dall'Amministrazione, le seguenti buste telematiche:

- **BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **BUSTA 2: OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta dovrà essere inviata, come sopra riportato attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it della CONSIP SPA, **entro il termine perentorio indicato nell'apposita sezione dell'RDO predisposta dall'Amministrazione**, pena la nullità dell'offerta stessa e la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

In relazione alla documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura si applicherà l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'Art. 83, c. 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I concorrenti potranno chiedere chiarimenti tramite l'apposita sezione predisposta all'interno del sistema, entro i termini previsti nell'apposita sezione "*Date dell'RdO*".

Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per la documentazione amministrativa è previsto l'inoltro telematico dei documenti elencati di seguito, reperibili nell'apposita sezione "Documenti Richiesti" della RdO.

Non è obbligatoria la firma digitale.

I concorrenti saranno tenuti a stampare i documenti in elenco, compilare gli stessi in ogni loro parte, apporre firma autografa e timbro, allegare un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità, scansionare e caricare nuovamente il tutto all'interno della RdO nella su menzionata sezione "Documenti Richiesti".

1. Assunzione obblighi di tracciabilità per il Fornitore, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
2. Dichiarazione di cui al vigente Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
3. Patto di Integrità;
4. Presa visione ed accettazione della documentazione allegata all'RdO;

Alla documentazione amministrativa dovranno essere altresì allegati:

5. Scheda Tecnica (ovvero idonea e adeguata documentazione) dalla quale risultino in particolare le caratteristiche del materiale da fornire riportate al successivo ART. 5;
6. Scheda Tecnica di Sicurezza del prodotto oggetto di fornitura;
7. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico>) comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti invitati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizio ad accesso riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Busta 2 – OFFERTA ECONOMICA

È previsto l'inoltro, con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, dell'offerta economica appositamente predisposta da CONSIP SPA.

Per eventuali dubbi e/o incertezze si rimanda quindi al call center della CONSIP SPA.

L'offerta economica **non potrà essere in aumento** rispetto al prezzo posto a base di gara, **pena l'esclusione**.

L'offerta si intende comprensiva degli oneri aziendali per la sicurezza, di ogni spesa e onere per la fornitura, trasporto, e consegna franco magazzino del materiale.

Nell'eventualità che due o più operatori economici presentino un'identica offerta economica, si procederà ad effettuare un sorteggio per individuare l'aggiudicatario. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare agli operatori economici interessati i tempi e le modalità tramite il sito messo a disposizione da CONSIP SPA.

L'aggiudicatario, nel corso della prestazione, sarà tenuto ad applicare il prezzo unitario diminuito della percentuale di ribasso offerta.

Nella sezione della RdO denominata "Documenti allegati" sono presenti i seguenti documenti di gara:

1. Schema di Contratto di Appalto;

2. Disciplinare di Gara e Capitolato d'Oneri.

Per i concorrenti che rispondono alla RdO, i documenti sopra richiamati si intendono integralmente visionati e accettati.

L'Amministrazione, prima della formale adozione del provvedimento di aggiudicazione, potrà richiedere all'impresa miglior offerente, campioni della fornitura per la verifica di conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nella Scheda di Sicurezza (ovvero nell'analoga idonea documentazione), presentata unitamente all'offerta.

ART. 5

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il conglomerato bituminoso lavorabile a freddo da fornire all'Amministrazione dovrà essere confezionato in sacchetti in plastica da 25 Kg, non traspiranti ed ermeticamente chiusi, etichettati ai sensi di Legge.

Potrà essere impiegato immediatamente oppure immagazzinato e reimpiegato successivamente con stesura a freddo.

Il materiale sottoposto a stoccaggio dovrà mantenere le proprie qualità prestazionali per almeno 6 mesi.

Il conglomerato bituminoso lavorabile a freddo dovrà assolvere all'esigenza di effettuare riparazioni rapide su disgregazioni di piani stradali al fine di ripristinare la sicurezza per gli utenti della strada, in qualsiasi stagione e anche in condizioni atmosferiche avverse.

Non dovrà subire deformazioni sotto l'effetto del traffico, anche nei periodi estivi.

Il conglomerato dovrà avere caratteristiche tali da permettere la posa senza compattazione con mezzi meccanici e senza ausilio di mani d'attacco anche in presenza di acqua nella buca.

I materiali da impiegare nella realizzazione del conglomerato bituminoso lavorabile a freddo devono possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti, dalle Norme armonizzate UNI EN vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

Il conglomerato bituminoso lavorabile a freddo dovrà essere costituito da una miscela di aggregati grossi, fini e filler, secondo quanto riportato dalla norma UNI EN di riferimento e da bitume liquido di adeguata classe.

Dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigenti norme CE in materia igienico – ambientale.

In particolare non dovrà essere classificato "tossico" e "pericoloso" per l'ambiente e le persone.

La granulometria dell'inerte dovrà essere studiata in modo che la miscela risulti facilmente lavorabile anche dopo un lungo periodo di stoccaggio e contemporaneamente il materiale stesso abbia, dopo l'impiego, grande coesione e presenti superficie compatta senza sgranature.

Le caratteristiche del materiale da fornire dovranno essere dichiarate nell'offerta tramite l'invio di apposita Scheda Tecnica (ovvero di idonea e adeguata documentazione) da cui risultino in particolare:

- la curva granulometrica degli aggregati che compongono la miscela, con specificazione della norma UNI EN di riferimento;
- la perdita in peso per abrasione dell'aggregato grosso alla prova Los Angeles, con specificazione della norma UNI EN di riferimento;
- le altre prove (e relativi risultati) condotte sull'aggregato grosso, con le rispettive norme di riferimento;

- la percentuale di legante bituminoso riferito al peso totale degli aggregati con specificazione della norma UNI EN di riferimento;
- le caratteristiche degli aggregati impiegati (grosso e non).

All'offerta dovrà altresì essere compiegata la Scheda Tecnica di Sicurezza del prodotto

ART. 6 LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Tutte le forniture dovranno essere rese franco depositi dell'Amministrazione (prevalentemente presso gli autoparchi provinciali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescina), nelle quantità di volta in volta comunicate da parte dell'Amministrazione all'atto della lettera d'ordine. Le forniture potranno subire variazione in ordine ai luoghi di destinazione in base alle esigenze dell'Amministrazione, senza pretesa alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art.7 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura di conglomerato bituminoso lavorabile a freddo sarà regolata, di volta in volta, mediante trasmissione all'Appaltatore di lettera d'ordine dell'Amministrazione, per i quantitativi di materiale di cui l'Ente ha esigenza.

La consegna della forniture sarà riferita alla data della lettera d'ordine, ed il termine contrattuale di rimessa del materiale decorre da detta data.

Ogni consegna dovrà essere concordata, tramite comunicazione telefonica, con i referenti del Settore Viabilità dell'Ente – Servizio Logistica e Sicurezza Stradale.

Art. 8 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

La conformità tra il quantitativo di materiale indicato nella lettera d'ordine e quello effettivamente consegnato dall'Appaltatore sarà attestata al momento dell'effettuazione della fornitura, mediante l'apposita bolla di consegna del prodotto, che dovrà essere firmata dalla Ditta appaltatrice e dal personale dell'Amministrazione in segno di accettazione.

Resta inteso che durante l'esecuzione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore, in particolare ai fini della verifica di conformità, campioni di fornitura e l'esecuzione di prove di laboratorio al fine di attestare la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale oggetto della prestazione e quelle dichiarate dall'Appaltatore medesimo in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore è obbligato a prestarsi alle prove sul materiale impiegato o da impiegare, sottostando a tutti gli oneri e alle spese relative al prelevamento, invio e analisi dei campioni, prelevati in contraddittorio con l'Amministrazione, presso i Laboratori Ufficiali designati dalla stessa.

Nell'eventualità si attesti che quanto fornito non corrisponde alle caratteristiche qualitative del prodotto dichiarate dall'Appaltatore, sarà stabilita a suo carico la sostituzione parziale o totale delle partite contestate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al ritiro e alla sostituzione a sua cura della fornitura non accettata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Qualora dette mancanze siano ritenute, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, tali da ridurre notevolmente l'idoneità del materiale fornito all'uso cui è destinato, l'Ente potrà rifiutare la fornitura e rescindere il contratto, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o azione spettante, compreso il risarcimento dei danni subiti e il mancato svincolo della cauzione definitiva.

ART. 9

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura contenente gli estremi della lettera d'ordine e comunque dopo l'acquisizione da parte dell'Ufficio tecnico della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, i pagamenti stessi verranno sospesi sino alla verifica di conformità e della regolarità della fornitura.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

ART. 10

OBBLIGHI CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione della fornitura l'Appaltatore, quale datore di lavoro, è obbligato nei riguardi dei propri dipendenti o di altri prestatori d'opera a lui collegati, all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata. La presenza nel luogo di consegna del materiale, del personale dell'Amministrazione, non limita o riduce tale piena incondizionata responsabilità. I carichi del materiale viaggiano sotto la responsabilità della Ditta appaltatrice.

Analogamente, il trasporto e la consegna dello stesso sono effettuati sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore, fino allo scarico presso i magazzini provinciali o strutture equivalenti indicate dall'Ente.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione della fornitura.

ART. 11

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Dopo l'aggiudicazione l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione l'indirizzo, il numero di telefono (fisso e mobile) e telefax nonché il nominativo del responsabile delle forniture cui inviare ordini e comunicazioni.

Oltre gli oneri specificati nel presente Capitolato sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri derivanti dalla fornitura franco depositi dell'Amministrazione elencati all'Art.4. Come è a carico dell'Appaltatore lo scarico e deposito dei materiali entro i luoghi di ricovero. Di tali oneri si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore presta apposita garanzia definitiva ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all'Art. 93 commi 2 e 3 del Decreto medesimo.

La garanzia definitiva viene calcolata come una data percentuale dell'importo contrattuale, dipendente dal ribasso percentuale offerto secondo le soglie riportate al medesimo Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 13 TEMPO UTILE PER COMPIERE LE SINGOLE FORNITURE PENALITA' PER RITARDO

La fornitura dovrà essere assicurata entro e non oltre **15 giorni naturali e consecutivi** dalla data della lettera di ordinazione.

Le lettere di ordinazione di volta in volta verranno inviate a mezzo pec, raccomandata a/r ovvero a mezzo fax.

Il termine di consegna è comprensivo dei periodi di andamento stagionale sfavorevole.

Per ogni giorno di ritardo nella fornitura, rispetto al termine fissato, verrà applicata una penale pari ad € 0,50 (zero/50) per giorno, calcolata sul valore della fornitura della lettera di ordinazione, che verrà detratta dall'importo delle fatture a cui si riferisce la fornitura, o in caso di mancata fornitura, sulla cauzione definitiva. L'importo massimo della penale non potrà superare il 10% dell'importo del contratto.

Inoltre l'Amministrazione, qualora vi siano i presupposti, potrà richiedere alla Ditta il risarcimento del danno subito a causa del ritardo sui tempi di consegna delle forniture medesime, ricorrendo sino alla risoluzione del contratto.

Per il computo delle penali si farà riferimento ai documenti di consegna.

ART. 14 MISURAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE

Le quantità delle forniture saranno determinate a peso. L'accertamento sarà effettuato mediante le bolle di consegna e di trasporto nonché, a richiesta dell'Amministrazione, mediante pesatura diretta in contraddittorio. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

Dopo aver effettuato la fornitura, per ogni singola lettera di ordinazione dovrà essere rimessa la relativa fattura in originale.

ART. 15
DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il carico trasporto e scarico del materiale.

ART. 16
SUBAPPALTO


Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 17
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto di fornitura, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 13/08/2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*

Art. 17
FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà di competenza del Foro di L'Aquila.



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ATOSSICO IN SACCHI DA KG.25. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA CONSIP SPA, A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)" CIG N. _____

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta in relazione al procedimento per il contratto d'appalto di cui all'oggetto, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione della Provincia di L'Aquila,

DICHIARA

di impegnarsi a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- a richiedere le informazioni al Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a € 100.000,00;
- ad autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali della Provincia.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della stessa e i Dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per quanto è stato possibile accertare.

L'Aquila, li.....

In fede

La Ditta

.....





Provincia dell'Aquila

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Segreteria Generale

PATTO DI INTEGRITA' - ALLEGATO

La Provincia dell'Aquila, in persona del dirigente _____
e _____
(di seguito per brevità "la sottoscritta Impresa", con sede legale in _____,
Via _____, C.F. _____ e P.I. _____ in
persona del Sig. _____ nato a _____ il _____ / _____ in qualità di
_____ munito dei relativi poteri.

Questo documento già sottoscritto dal Dirigente competente della Provincia dell'Aquila deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

P R E M E S S O

1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
2. che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
3. che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Segretario Generale.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Il presente patto anche se formalmente non allegato al contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione della Provincia dell'Aquila e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

Art. 3

La Provincia dell'Aquila si impegna a comunicare a tutti i concorrenti che ne facciano esplicita richiesta i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Art. 4

Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Provincia dell'Aquila impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Art. 5

La sottoscritta Impresa si impegna a rispettare le seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa si impegna, inoltre, a segnalare alla Provincia dell'Aquila qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dall'art.38, comma 1, m-ter del Codice dei contratti.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG ed all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura-UTG dell'Aquila l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura-UTG, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive m.e i..

Clausola n. 6

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola n. 10

Si prende atto che qualora l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, in veste di stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/06 le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- utilizzazione delle medesime utenze mail, fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa si impegna a rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

La sottoscritta impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- revoca della condanna medesima.

Clausola n. 12

La sottoscritta impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausola n. 13

L'Amministrazione e la sottoscritta impresa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si impegnano a trattare i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Clausola n. 14

La sottoscritta impresa dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia dell'Aquila.

Art. 6

Nei casi di cui alle clausole n. 3 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Provincia comunica alla Prefettura-UTG dell'Aquila, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. La Prefettura dell'Aquila-UTG darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di decreto legge n.90/2014 convertito in legge n. 114 del 11 agosto 2014.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di

scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito e/o fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.

Art. 8

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità durante l'esecuzione del contratto comporterà per l'aggiudicatario, l'addebito di una somma pari ad 8 % calcolata sul valore posto a base di gara per danno arrecato alla Provincia dell'Aquila, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Nel caso in cui le violazioni delle clausole contenute nel presente patto si verificano in fase di gara si provvederà alla escussione della cauzione provvisoria per danno arrecato ad altri concorrenti e/o alla Provincia dell'Aquila, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

In entrambi i casi il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà inoltre, l'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dalla Provincia dell'Aquila per 5 (cinque) anni.

Art. 9

Nelle fasi contrattuali l'aggiudicatario ha l'obbligo di far rispettare il presente patto d'integrità anche agli eventuali propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto dei suddetti obblighi dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Art. 10

Nessuna sanzione potrà essere comminata alla suddetta impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell'amministrazione e/o di suoi collaboratori e/o consulenti.

Art. 11

Ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione del presente patto di integrità tra la Provincia dell'Aquila e la suddetta impresa e tra gli stessi concorrenti sarà risolta esclusivamente dal competente foro di L'Aquila.

TIMBRO DELLA DITTA

TIMBRO DELLA PROVINCIA

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA DEL DIRIGENTE COMPETENTE

In caso di ATI/Consorzio di imprese il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quelle del Consorzio)

Il sottoscritto _____, quale titolare/rappresentante legale/
procuratore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito
e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni di seguito elencate: articoli da 1,2,3,4,5,6 e 7 e le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,12,13 e 14.

Si ribadisce che questo documento già sottoscritto dal Dirigente competente della Provincia
dell'Aquila deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun
partecipante alla gara.

L'Aquila, lì

TIMBRO DELLA DITTA

TIMBRO DELLA PROVINCIA

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA DEL DIRIGENTE COMPETENTE

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ATOSSICO IN SACCHI DA KG. 25. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA CONSIP SPA, A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG N._____.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ residente in
Via _____ n° _____ Città _____ C.A.P. _____ Codice Fiscale
_____ in qualità di _____

comunica di seguito i dati della Ditta:

Denominazione / Ragione Sociale _____ Sede Legale:

Via _____ n° _____, C.A.P. _____ Comune _____

Provincia _____

Sede Operativa: Via _____ n° _____, C.A.P. _____

Comune _____ Provincia _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

PEC _____ Codice Fiscale: _____

P.I.V.A. _____

Tipo di Ditta: _____ C.C.N.L. applicato: _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- Di aver preso visione di tutta la documentazione allegata nella presente RDO ed in particolare di accettare integralmente:**
 - Schema di Contratto di Appalto;
 - Disciplinare di Gara e Capitolato d’Oneri;
 - Le condizioni generali di contratto, le regole di sistema eProcurement e i capitolati tecnici e di dettaglio dell’iniziativa “Beni”, presenti all’interno del portale CONSIP SPA al seguente percorso: Vetrina del Mercato Elettronico/Bandi/Beni/Scheda “Documenti”;

Data

Timbro e Firma

N.B.: Allegare documento di riconoscimento valido ed in corso di validità del Legale Rappresentante della Ditta.

10

11

12



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività](#) [Comunicazione](#) [Amministrazione Trasparente](#)

[Orientamenti](#) [Regolazione contratti](#) [Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Logout](#) [Gestione Schede](#) [Elenco CIG acquisiti](#) [Lista CIG/CUP da integrare](#)
[Rubrica Operatori Economici](#) [Rubrica Incaricati](#) [Guida al Servizio](#)

Utente: Fagnani Alessia Profilo corrente: RUP

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE VIABILITA' MOBILITA'

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [7552037A13]

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Codice Fiscale Amministrazione Competente	80002370668
ID Stazione Appaltante	A097BC62-F8CA-447C-A970-9170786FFF1B
Denominazione SA	SETTORE VIABILITA' MOBILITA'
RUP che ha in gestione la Gara	FGNLS578T59F844A

Numero Gara	7137264 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg
Data Creazione	27/06/2018
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Acquisizione in economia
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass	NO
Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

[Modifica Gara](#) [Aggiungi lotto](#) [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [7552037A13]

Data creazione lotto	27/06/2018
Oggetto	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 84.981,51
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data Inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	44113620-7 Asfalto
Scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	FORNITURA DI BENI
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	ITF11
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Ripetizione di precedente contratto	No
CIG contratto originario	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	No
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
 via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
 Contact Center: 800896936





Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>118</u> del <u>- 3 LUG 2018</u> avente per oggetto:
OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA DI CONSIP SPA, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € _____ graverà su _____ seguent _____ capitol _____ del bilancio di Previsione 2018, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: <u>4608</u>	
EURO: <u>€ 3.507,44</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>423-2/2018</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: <u>4608</u>	
EURO: <u>€ 100.200,00</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>1684/2018</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività 0.9.LUG.2018

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Contestabile)